COMUNE DI GERENZANO

STATUTO

DELIBERA N. 94 DEL 28.11.2002

TITOLOI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Comune

- 1. Il Comune di Gerenzano e' un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto del presente Statuto e dei poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei fini istituzionali.
- 3. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2.

Stemma, gonfalone

- 1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 22/11/1971 del Presidente della Repubblica e trascritto nel registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato in data 13/01/1972.
- 2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento in data 22/11/1971 del Presidente della Repubblica. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 3.

Territorio

1. Il Comune di Gerenzano comprende la parte del suolo delimitato con piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto

Centrale di Statistica.

2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 Cost. previa consultazione della popolazione del Comune.

Art. 4.

Funzioni del Comune

- 1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- 2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
 - 3. La sfera di governo del Comune e' costituita dall'ambito territoriale interessato.
 - 4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
- il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
- la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche favorendo lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, con particolare riferimento ai problemi della famiglia, degli anziani e dei giovani, anche con l'apporto delle organizzazioni di volontariato;

la realizzazione di una politica delle pari opportunità;

la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali (in particolare delle aree agricole e boschive), storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

la promozione di attività culturali, ricreative e sportive.

Art. 5.

Funzioni del Comune nel settore sanità

- 1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.
- 2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
- 3. Al fine di cui al precedente comma il Sindaco inoltre prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché, con le Aziende Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte, nonché, per l'istituzione di ambulatori e consultori per l'assistenza alla maternità e infanzia, agli anziani ed agli invalidi e per il recupero dei tossicodipendenti.

Art. 6.

Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

- 1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione e dall'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
- 2. Nell' esercizio delle funzioni di cui al primo comma la Giunta Comunale predispone annualmente un programma di assistenza. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nelle Comunità, secondo le modalità previste dalla Legge Regionale n. 1 del 07/06/1986 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia".
- 3. Lo svolgimento dei servizi socio-assistenziali previsti dalla normativa sopracitata avviene secondo un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con il quale si determinano i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ad Enti pubblici e privati, persone singole, nuclei familiari e si determina anche il concorso degli utenti al costo dei servizi socio-assistenziali.
- 4. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli operatori sociali del Comune, di eventuali associazioni di volontariato, di obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile e del servizio civile nazionale di cui alla legge 6/3/2001, n. 64.

Art. 7.

Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

- 1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni di servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
- 2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art. 8.

Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:

fiere e mercati (art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); turismo e industria alberghiera (art. 60 del detto D.P.R. 616); agricoltura e foreste (art. 78 del detto D.P.R. 616).

Art. 9.

Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti

- 1. Il Comune esercita per mezzo della Giunta le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.
- 2. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti la prevenzione e il controllo dell'inquinamento e la tutela dell'ambiente, impegnandosi a rendere noti alla cittadinanza i risultati delle indagini.
- 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regioni vigenti.

Art. 10.

Compiti del Comune

- 1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo I Tit. IV del presente statuto.
- 2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
- 3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
 - 4. Il Comune parimenti si impegna:
- ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di controllo;
- a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

Art. 11.

Albo pretorio

- 1. Il Consiglio comunale individua nell'ambito del palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
 - 2. La pubblicazione deve garantire la possibilità di informazione.
- 3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale nominato dal Sindaco tra il personale comunale di adeguato livello funzionale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

Organi Istituzionali

Art. 12.

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo II

Consiglio Comunale

Art. 13.

Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 14.

Durata in carica

- 1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
- 2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 15.

Consiglieri Comunali

- 1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato
- 2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 3. Nella seduta immediatamente successiva alla elezione il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
- 4. Il seggio che durante il periodo di durata in carica rimanga vacante per qualunque causa anche se sopravvenuta è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
 - 5. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma

- 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma precedente.
- 6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 commi 3 e 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 7. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio, di cui al successivo art. 19.
- 8. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
- 9. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
- 10. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.
- 11. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
- 12. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

Art. 16.

Competenze del Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
 - 2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
- 3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
- 4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di

decadenza.

- 5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dal parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Nell'ipotesi che il responsabile del servizio finanziario neghi il visto di regolarità contabile, fermi restando gli altri rimedi amministrativi, l'Amministrazione presenterà ricorso improprio al Collegio dei Revisori che dovrà pronunciarsi nel termine massimo di 15 giorni dalla richiesta medesima.
- 6. Il Consiglio provvede, tra l'altro, alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché alla nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge.
- 7. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici della Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- 8. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
- 9. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
- 10. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle proprie esigenze.

Art. 17.

Esercizio della potestà regolamentare

- 1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, nel rispetto della legge e del presente Statuto, fissa i criteri per l'adozione del regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici.
 - 2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
- 3. I regolamenti entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 4. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario di governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

Art. 18.

Commissioni comunali

1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge per le Commissioni obbligatorie il Consiglio, nel corso di ogni tornata amministrativa istituisce Commissioni consultive composte in relazione

alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

- 2. La durata, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento.
- 3. Le Commissioni concorrono nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
- 4. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune. Esse possono, altresì, invitare a partecipare ai propri lavori i rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche e ambientali per l'esame di specifici argomenti, salvo i casi previsti dal regolamento.
- 5. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
- 6. In caso di costituzione di Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita alle opposizioni.

Art. 19.

Commissione per il regolamento del Consiglio

- 1. Il Consiglio nomina una commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa, con diritto a voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
- 2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
- 3. La Commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.
- 4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta del consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.
 - 5. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 20.

Sessioni del Consiglio

- 1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 2. Le sessioni ordinarie sono quelle comprese nei periodi 1/5 30/6 e 1/10 30/11.
- 3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
- 4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

Art. 21.

Convocazione dei consiglieri

- 1. Il Sindaco convoca secondo le norme di legge i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.
- 2. La prima seduta del Consiglio successiva alla elezione deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 22.

Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

- 1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
- 2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
- 3. I consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, ad un'intera sessione, come definita all'art. 20 2° comma, sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal Consiglio Comunale che procede con la contestazione. La deliberazione di contestazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria comunale e notificata dal Messo Comunale entro i successivi 5 giorni al Consigliere interessato. Quest'ultimo ha 10 giorni di tempo per presentare le proprie giustificazioni. Nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra il Consiglio delibera definitivamente. Contro la delibera adottata dal Consiglio è ammesso ricorso al TAR. La decadenza può essere promossa da qualsiasi elettore, da chiunque vi abbia interesse o dal Prefetto.

Art. 23.

Astensione dei consiglieri

- 1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
- 2. I consiglieri si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.

Art. 24.

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 25.

Presidenza delle sedute consiliari

- 1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o, in caso di impedimento, assenza, rimozione, decadenza, sospensione o decesso dal Vice Sindaco, se consigliere comunale.
- 2. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
 - 3. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
- 4. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 26.

Votazioni e funzionamento del Consiglio

- 1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
- 2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
- 3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 4. Per le deliberazioni di cui all'art. 16, comma 6, del presente statuto si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa; limitatamente a quelle aventi per oggetto la nomina dei rappresentanti del Consiglio, sono proclamati eletti in rappresentanza della minoranza, i designati dalla minoranza stessa che nella votazione hanno riportato maggiori voti e, a parità di voti, il maggiore di età.
 - 5. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 27.

Verbalizzazione

- 1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
- 2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare funzioni di Segretario unicamente quando si delibera sopra un determinato argomento sul quale il Segretario sia interessato, dovendosi in tale situazione assentare momentaneamente, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
- 3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e il gruppo di appartenenza dei consiglieri.
 - 4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei

motivi del medesimo.

5. Il regolamento stabilisce:

le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;

le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 28.

Pubblicazione delle deliberazioni

- 1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Capo III

Giunta Comunale e Sindaco

Sezione 1

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta.

Art. 29.

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

- 1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica, ed è membro del Consiglio Comunale.
- 2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
 - 3. La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore Comunale.
- 4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- 5. Il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio, può revocare uno o più assessori.

Sezione 2 La Giunta comunale.

Art. 30.

La Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 31.

Composizione e presidenza

- 1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 6 assessori, delegando il Sindaco a stabilire, di volta in volta, la composizione numerica della Giunta.
 - 2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco.

Art. 32.

Assessori non facenti parte del Consiglio

- 1. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Gli assessori non consiglieri devono possedere documentate competenze o esperienze tecnico-amministrative che motivano la candidatura.
- 2. La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo precedente.
- 3. Il numero degli assessori non facenti parte del Consiglio é stabilito dal Sindaco, fermo restando che il Vice Sindaco deve essere scelto tra i consiglieri comunali.
- 4. Gli assessori non facenti parte del Consiglio sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e sono relatori per gli affari di loro competenza.

Art. 33.

Durata in carica della Giunta

- 1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
- 2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
- 3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 34.

Mozione di sfiducia costruttiva

- 1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; la mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza contare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
- 3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 39, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 35.

Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

morte:

dimissioni;

revoca;

decadenza.

- 2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio.
- 3. Il Sindaco procede alla revoca dei singoli assessori quando non osservino gli indirizzi generali di governo o non svolgano un'azione amministrativa coerente con il documento programmatico presentato per la nomina della Giunta.
 - 4. Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
- 5. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 6. Il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri sono sospesi dalle funzioni con provvedimento del Prefetto:
- qualora vengano sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale ovvero per delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso. La sospensione decorre dalla data in cui sono presentati o sono citati a comparire in udienza per il giudizio;
- qualora nei loro confronti il Tribunale abbia applicato, ancorché con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
- 7. Gli stessi decadono dall'ufficio dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al comma 6 o da quella in cui diviene esecutivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

Art. 36. Funzionamento della Giunta

- 1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
 - 2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli argomenti da trattare nella seduta.
- 3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unita dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa .
- 4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
 - 5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 6. Nelle votazioni palesi nei casi previsti dalla legge, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
- 7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dal parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale delle adunanze, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

Art. 37.

Competenza della Giunta

- 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
 - 2. In generale la Giunta:
- compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei servizi;

collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività;

svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

delibera la contrazione di mutui se vi sono atti fondamentali precedenti del Consiglio;

approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

approva il regolamento di organizzazione dei servizi finanziari;

approva il Peg.

- nomina il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in applicazione del D.L. 22/02/2002, n. 13 convertito con modificazioni in legge 24/04/2002, n. 75.
- 3. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta: predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- predisporre i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

proporre regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio; proporre al Consiglio:

- le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- la contrazione dei mutui se non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni, se non di competenza dei responsabili dei servizi.
- 4. Nell'esercizio dell' attività esecutiva spetta alla Giunta adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
- 5. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva.
- 6. Gli atti di gestione, comunque denominati, sono di esclusiva competenza dei responsabili dei servizi.

Art. 38.

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

- 1. La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
- 2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
- 3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31/12, a pena di decadenza.
- 4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate .

Art. 39.

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

- 1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
 - 2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 28 del presente statuto.

Sezione 3

Sindaco.

Art. 40.

Sindaco organo istituzionale

- 1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed ufficiale di Governo.
- 2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
- 3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana.
 - 4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 41.

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

- 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco; sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- 2. Il Vice Sindaco sostituisce altresì il Sindaco in caso di assenza e di impedimento temporaneo, nonché del caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.55 come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.
- 3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
- 4. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 42.

Competenze del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:

rappresenta il Comune;

convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;

convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli argomenti su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 43; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'assessore da lui delegato;

stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila affinché i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;

impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale;

tutti gli atti il cui rilascio presuppongano accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti

- generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie sono di competenza dei responsabili dei servizi;
- rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

sovraintende a tutti gli uffici e istituti comunali;

- coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dell'art. 16 del presente statuto, e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di alta specializzazione e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed adotta in generale i provvedimenti non assegnati dalla legge o dai regolamenti alle attribuzioni della Giunta, del Segretario, del direttore generale, se nominato, o dei responsabili degli uffici.
- qualora non sia stipulata la convenzione prevista dall'art. 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni relative allo stesso possono essere conferite al Segretario Comunale.
- presenta al Consiglio, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, come previsto dall'art. 16 commi 8, 9 e 10 del presente Statuto.
- Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- 3. Nell'ipotesi di nomina del direttore generale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dovrà disciplinare, nel rispetto dei ruoli distinti ed autonomi, i rapporti tra il segretario e il direttore stesso.

Art. 43.

Delegazioni del Sindaco

- 1. In caso di impedimento permanente o temporaneo, rimozione, decadenza, sospensione, decesso o assenza, il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco.
- 2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
- 3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei servizi.
 - 4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore

ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

- 5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
- 6. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 78 e seguenti del presente statuto.
- 7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.

Art. 44.

Poteri di ordinanza del Sindaco

- 1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali. Nell'ipotesi di lavori eseguiti senza concessione edilizia e/o in difformità della stessa il potere di ordinanza compete al responsabile del servizio.
- 2. Le violazioni alle ordinanze predette sono punite in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
- 3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- 4. In caso di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 3.
- 5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 45.

Competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo

- 1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto:
- ad informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile.
 - 2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al

precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

- 3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ad un Consigliere comunale.
 - 4. Gli atti di gestione sono di esclusiva competenza dei responsabili dei servizi.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

Capo I

Istituti di partecipazione

Sezione 1

Criteri direttivi.

Art. 46.

Partecipazione dei cittadini

- 1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
- 2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali. Inoltre l'amministrazione comunale favorisce l'iniziativa popolare di tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
- 3. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Sezione 2

Riunioni, assemblee, consultazioni.

Art. 47.

Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, ambientali, sportive e ricreative.

- 2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi o organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, adeguate strutture. Le condizioni e le modalità di uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sullo esercizio dei locali pubblici.
 - 3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 48.

Consultazioni

- 1. Con la consultazione si intende acquisire la valutazione della collettività su uno specifico problema. Essa può rivolgersi a particolari settori della popolazione ed avvalersi di strumenti attuativi molto snelli, fra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, questionari, indagini per campione, assemblee pubbliche.
- 2. Il Consiglio comunale e/o la Giunta comunale deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
 - 3. Le consultazioni devono tenersi nelle forme previste nell'apposito regolamento.
- 4. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio comunale che ne fa esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
 - 5. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.
- 6. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori.

Sezione 3

Iniziative popolari.

Art. 49.

Istanze, petizioni e proposte

- 1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni rispettivamente al Consiglio comunale ed alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
- 2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio comunale e dalla Giunta, che provvedono a deliberare nel merito entro sessanta giorni.
- 3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di cento elettori.
- 4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo art. 52.

Referendum

- 1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
- 2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
- 3. Il referendum è indetto quando lo richiedono almeno il dieci per cento degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune, oppure su iniziativa del Consiglio comunale.
- 4. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
- a) statuto comunale;
- b) regolamento del consiglio comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
- 5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 4.
- 6. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 7. Sull'ammissibilità del referendum motivata in riferimento al comma 1 decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 8. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 51.

Effetti del Referendum

- 1. Il referendum è valido se ha votato almeno il cinquanta per cento più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 2. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti; altrimenti è dichiarato respinto.
- 3. Il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 52.

Disciplina del Referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 53.

Azione popolare

- 1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
- 2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 54.

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 55.

Diritto di accesso di informazione dei cittadini

- 1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
 - 2. Il regolamento inoltre:
- individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
- assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
- assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

Capo II

Difensore Civico

Art. 56.

Istituzione

- 1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
 - 2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o

funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 57.

Elezione del difensore civico

- 1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
 - 2. La deliberazione viene assunta con votazione a scrutinio segreto.
- 3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
- 4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, o di qualsiasi commercio o professione, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.
- 5. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
 - 6. Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

Art. 58.

Durata in carica e revoca del difensore civico

- 1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
 - 2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
- 3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
- 4. In caso di dimissioni o altro impedimento si procederà alla elezione del nuovo difensore civico entro tre mesi dalla vacanza.

Art. 59.

Funzioni

- 1. A richiesta di chiunque ne abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
- 2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

Art. 60.

Modalità di intervento

- 1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
- 2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.
- 3. In occasione di tale esame il difensore civico sollecita l'Amministrazione alla definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Comunale.
- 4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
- 5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 61.

Relazione al Consiglio comunale

- 1. Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
- 2. In casi di particolare importanza il difensore civico può chiedere di relazionare al Consiglio comunale.
- 3. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 62.

Mezzi del difensore civico

- 1. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della Giunta.
 - 2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che

trattasi, dipende dal difensore civico.

- 3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al difensore civico, che ne diviene consegnatario.
- 4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

Art. 63.

Trattamento economico

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli assessori comunali.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 64.

Svolgimento dell'azione amministrativa

- 1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
- 2. I dipendenti responsabili dei servizi, quando sia stata presentata istanza per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori e concessori, devono:
- provvedervi, entro il termine di trenta giorni, o nel termine più breve stabilito dal regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 77 del 19/12/1997 avente all'oggetto: "Regolamento per il procedimento amministrativo Approvazione", nei modi stabiliti dalla legge sull'azione amministrativa 7 agosto 1990, n. 241;
- verificare il possesso dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- accertare l'insussistenza di cause ostative al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o iscrizioni, di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, modificato con l'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
- 3. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono disciplinate con apposito regolamento recante, ai sensi dello art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità alle quali il Consiglio e la Giunta devono attenersi. Nei singoli provvedimenti, relativi agli interventi predetti, deve risultare la effettiva osservanza dei criteri predeterminati e darsi atto anche della capacità contributiva dei beneficiati.
- 4. Per il conseguimento della massima trasparenza dell'azione amministrativa deve darsi la più ampia pubblicità al rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni. Particolare pubblicità verrà data, mediante affissioni all'albo pretorio e in luoghi pubblici, ad elenchi mensili

delle concessioni o licenze edilizie, rilasciate o negate.

- 5. Nell'esame delle domande tendenti ad ottenere un provvedimento l'organo comunale competente deve seguire criteri obiettivi, rispettando i tempi previsti per l'emanazione del provvedimento stesso e rendendo pubblici sia quelli positivi che quelli negativi, corredati dalle relative motivazioni.
- 6. Il Sindaco, gli assessori e i funzionari preposti agli uffici e servizi sono responsabili della puntuale e tempestiva applicazione delle sanzioni amministrative comprese le demolizioni e riduzioni in pristino, provvedendo d'ufficio quando del caso.
- 7. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
 - 8. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

Capo I

Servizi

Art. 65.

Servizi pubblici comunali

- 1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
 - 2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 66.

Gestione diretta dei servizi pubblici

- 1. Il Consiglio comunale può deliberare l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
- in economia, quanto per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale:
- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale
- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di spa e/o srl a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
- 2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 4 del D.P.R. 1° ottobre 1986, n. 902.

Art. 67.

Aziende speciali ed istituzioni

- 1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
- 2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.
- 3. Organi dell'azienda e dell'Istituzione sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri effettivi, compreso il Presidente, più due supplenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, fira coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
- 5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.
- 6. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 7. Il Comune potrà trasformare l'azienda speciale in società per azioni e/o società a responsabilità limitata, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Capo II

Forme associative e di cooperazione

Accordi di programma

Art. 68.

Convenzioni

- 1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Enti, Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 69.

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 67 del presente statuto, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

- 2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
- 3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
- 4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 70.

Accordi di programma

- 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- 3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
- 4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
- 5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.
 - 6. Per quanto non previsto si richiamano le norme contenute nel predetto articolo 34.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art. 71.

Organizzazione degli Uffici e del personale

1. Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento; in conformità alle disposizioni dell'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; nel rispetto delle norme dell'art. 20 del DPR 1987 n. 268; nell'osservanza dei criteri di organizzazione dettati dall'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, gli uffici ed i servizi del Comune sono

organizzati in Settori, ciascuno con una propria, specifica competenza.

- 2. Ciascuna struttura organizzativa deve uniformarsi a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo criteri di professionalità e responsabilità, nell'obiettivo di ottimizzare le risorse secondo gli indirizzi di pianificazione a medio e lungo termine.
- 3. Le clausole di diritto civile, definite in sede di contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrano, per quanto possibile, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Capo I

Organizzazioni degli uffici

Art. 72.

Ufficio comunale

- 1. L'Ufficio comunale si articola in settori.
- 2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o più materie appartenenti ad un'area omogenea.
 - 3. Il settore può articolarsi in "servizi" ed anche in "unità operative".
- 4. Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali in modo che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

Capo II

Organizzazione del personale

Art. 73.

Disciplina dello status del personale

1. La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio, dovrà approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, comprendente anche la dotazione organica e lo stato giuridico dei dipendenti e la disciplina dei concorsi e delle assunzioni.

Art. 74.

Collaborazioni esterne

- 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà stabilire i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati:
- contratti a tempo determinato, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 110 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- contratti e convenzioni, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 110 comma 6 del

Capo III

Responsabilità disciplinare del personale

Art. 75.

Norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per i dipendenti degli enti locali la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, il licenziamento con e senza preavviso e la riammissione in servizio.

Capo IV

Segretario comunale e Direttore generale

Art. 76.

Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale è demandato al contratto collettivo nazionale di lavoro, in conformità al dettato dall'art. 11 - 8° comma - DPR 1997, n. 465.

Art. 77.

Funzioni del Segretario e del Direttore generale

- 1. Il Segretario è nominato o revocato con atto sindacale non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data dell'insediamento del Sindaco stesso; decorso tale termine il Segretario si intende confermato.
- 2. La nomina del Segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.
- 3. Il Segretario continua nell'esercizio delle proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo.
- 4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli apicali e ne coordina l'attività, salvo quando sarà detto nei successivi commi;
- 5. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
 - 6. Il Segretario inoltre:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o attribuitagli dal Sindaco.

- 7. E' consentito procedere alla nomina del direttore generale, previa stipula di convenzione tra il Comune ed altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
- 8. Quando non sia stipulata la convenzione, di cui al 7° comma ed in ogni altro caso in cui tale nomina non vi sia, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.
- 9. Il Direttore, se nominato: attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente; sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsti dalla lettera a) del comma 2° dell'art. 197 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; predispone la proposta di piano esecutivo di gestione (PEG).
- 10. Il Sindaco, contestualmente alla nomina del direttore, disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra segretario e direttore.

TITOLO VI

RESPONSABILITA'

Art. 78.

Responsabilità verso il Comune

- 1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
- 2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
- 3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1°, devono farne denuncia al Procuratore Generale delle Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
- 4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 79.

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

- 2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
- 3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
- 4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministrazione o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
- 5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 80.

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 81.

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 82.

Pareri sulle proposte ed attuazioni di deliberazioni

- 1. I pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono espressi dai capi settori inquadrati nella categoria D.
- 2. L'Ente si impegna a stipulare polizza assicurativa a favore degli apicali/capi settore con onere a proprio carico (vedi sentenza TAR Piemonte settembre 1995). Nello stesso senso contratto integrativo dirigenti, biennio 1996/97.
- 3. I pareri di regolarità tecnica e contabile dovranno essere espressi entro 15 giorni dalla richiesta.
- 4. Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli artt. 16 e 36 del presente statuto.

5. Gli apicali dei diversi Settori (categoria D) sono responsabili, per le rispettive competenze, degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni degli organi politici.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA

Art. 83.

Ordinamento

- 1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
- 2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3. Il Comune è, altresì, titolare di podestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffè, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 84.

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

imposte proprie; addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; tasse e diritti per servizi pubblici; trasferimenti erariali; trasferimenti regionali; altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; risorse per investimenti; altre entrate.

- 2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 85.

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso per i canoni la cui tariffà è determinata dal Consiglio Comunale.

Art. 86.

Contabilità comunale: il bilancio

- 1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
- 2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
- 3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
- 4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 87.

Contabilità comunale: il conto consuntivo

- 1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- 2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell' anno successivo.
- 3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 89 del presente statuto.

Art. 88.

Attività contrattuale

- 1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
- 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
 - 3. La determinazione deve indicare:

il fine che con il contratto si intende perseguire;

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
 - 4. Per gli appalti dei lavori e delle opere pubbliche si osservano i seguenti criteri:

- i progetti di massima non sono approvati dal Consiglio comunale se non contengono la valutazione complessiva dell'opera, dei suoi costi di realizzazione, della sua effettiva utilità sociale, dei modi e dei costi di manutenzione. I progetti preliminari sono approvati dal Consiglio Comunale;
- gli incarichi di progettazione, direzione e collaudo di opere sono conferibili con le modalità previste dal regolamento per la disciplina di contratti;
- il subappalto è concesso alle condizioni di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

non è ammessa la cessione del contratto;

- nel capitolato speciale d'appalto devono essere indicate le clausole relative agli strumenti che consentano di individuare le persone fisiche cui fanno capo le imprese appaltatrici e i responsabili dei cantieri.
- 5. Si applicano in ogni caso le norme relative alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, recate dalle leggi dello Stato e, in particolare, della legge 19 maggio 1990, n. 55, e del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 203.
- 6. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Responsabile del competente servizio.
- 7. Il Segretario comunale deve rogare, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

Art. 89.

Revisione economico-finanziaria

- 1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri, scelti in conformità al disposto dell' art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza.
- 3. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
 - 4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell' ente.
- 5. Nella relazione di cui al comma 3 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 6. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
- 7. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza, e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a

motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

Art. 90.

Tesoreria

- 1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
- la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell' art. 9 del D.L 10 novembre 1978, n.702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
- 2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 152 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dalla stipulanda convenzione.

Art. 91.

Controllo economico della gestione

- 1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
- 2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.
- 3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige trimestralmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di Tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
- 4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione nella gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 92.

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale

della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno tenute in considerazione, raccolte e coordinate dalla provincia.

- 2. Il Comune nello svolgimento dell' attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di tutela e valorizzazione del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.
- 3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia.

Art. 93.

Iniziativa per il mantenimento delle circoscrizioni provinciali

- 1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
- 2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 94.

Pareri obbligatori

- 1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
- 2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 95.

Modificazioni e abrogazioni dello Statuto

- 1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 6 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
- 3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
- 4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.
 - 5. La stessa iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale,

non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 96.

Adozione dei regolamenti e nomina del difensore civico

- 1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
- 2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
- 3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.
- 4. Il difensore civico sarà eletto entro un anno dalla entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 97.

Entrata in vigore

- 1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
- 2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
- 4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.